

## STATUTO

### Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione: **"Crowdfundme S.p.A."**

### Articolo 2) Sede e domicilio

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo potrà istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie comunque denominate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi nei modi stabiliti dalla legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### Articolo 3) Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- ottenuta l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla CONSOB la gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative prevista dall'art. 50 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale e commerciale tramite anche analisi di mercato e lo studio di idee per lo sviluppo aziendale; sviluppo di piani aziendali tramite attività di supporto alle aziende in particolare modo quelle che abbiano da poco iniziato l'attività;
- ideazione e sviluppo di siti internet, sviluppo e vendita e distribuzione di prodotti informatici in genere ed in particolare per il mondo degli affari con ideazione di piattaforme web;
- organizzazione di eventi esplicativi, di convegni, seminari, tavole rotonde;
- servizi di consulenza nel mondo della comunicazione in genere e della comunicazione web nonché nel campo dell'informazione il tutto in proprio e per conto di terzi;
- vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito web ovvero sui propri siti web.

La società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali che siano ritenute utili o necessarie dall'Organo Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'Estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte le attività previste quale oggetto della società verranno esercitate nei limiti previsti dalla e nel

rispetto della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

#### Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### Articolo 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 65.604,85 (sessantacinquemilaseicentoquattro virgola ottantacinque) diviso in n. 1.475.010 azioni senza valore nominale espresso. Ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

In data 19 febbraio 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023, anche in una o più tranche, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.488.873,62, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 203.583 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, posto che le azioni emesse avranno valore di parità contabile implicita di emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option approvato dall'assemblea tenutasi in data 19 febbraio 2020, ad un prezzo di sottoscrizione pari a (i) a Euro 6,22 per massime 135.721 azioni, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan negli ultimi 30 giorni di mercato aperto; e (ii) pari ad Euro 9,50 per massime 67.862 per il Presidente e Amministratore Delegato Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti e per il Consigliere Benedetto Pirro.

La Società non emette i titoli rappresentanti le azioni; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso fatta salva la previsione di cui al successivo comma qualora ne sussistano i presupposti.

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle

negoziazioni su Euronext Growth Milan le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

#### Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF").

#### Articolo 8) Partecipazioni rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, ("**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze nel caso di cambio di controllo di cui all'art. 24 del regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come aggiornato da ultimo con la delibera 20264 del 17 gennaio 2018 nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.

## Articolo 10) Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili,

nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

#### Articolo 11) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### Articolo 12) Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati, regolamentati o non, è necessaria - ove così previsto dal regolamento applicabile - la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### Articolo 13) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria

alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Articolo 14) Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### Articolo 15) Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso,

l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF e richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio

di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera - comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori  
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:  
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il

quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incumbenti necessari.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 19 ) Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

#### Articolo 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale

comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 21) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Articolo 22) Operazioni con Parti Correlate.

Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di

amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

#### Articolo 23) Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di

inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata prima per numero

di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

#### Articolo 24) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto

Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 25) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 26) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 27) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 28) Pubblicazione dei patti parasociali

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e pubblicati a cura del Consiglio di Amministrazione sul sito internet della stessa.

Articolo 29) Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statutari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.